

Delibera Giunta Provinciale n° 2568 del 12 novembre 2010

Allegato parte integrante

Linee di indirizzo per l'utilizzo di locali seminterrati e interrati

CANTINE VINICOLE LINEE D'INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DI LOCALI SEMINTERRATI E INTERRATI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si riferisce alle particolarità strutturali degli ambienti di lavoro che per collocazione si trovano sotto il piano di campagna. Tali ambienti di lavoro in riferimento all'articolo 65 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito chiamato brevemente D.Lgs. 81/08, sono soggetti per il loro utilizzo all'obbligo dell'autorizzazione in deroga, rilasciata dall'Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento (APSS).

Le linee di indirizzo contengono gli standard tecnici di riferimento individuati dall'APSS e da componenti del Gruppo tecnico di cui alla D.G.P. 5 marzo 2010, n. 478 per quanto attiene le caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro destinati a cantina vinicola.

2. DEFINIZIONI

Piano interrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è superiore al 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.

Piano seminterrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è compresa tra 50% e 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.

Piano assimilabile ad un piano fuori terra: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è inferiore al 50% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali ovvero piano avente un lato completamente aperto su un largo spazio libero e profondità, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto della superficie finestrata.

Locale assimilabile ad un locale fuori terra: locale con un lato completamente aperto su un largo spazio libero ed avente una profondità, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto della superficie finestrata.

Largo spazio libero: spazio antistante un piano interrato o seminterrato largo quanto il dislivello del pavimento rispetto al piano di campagna ovvero uno spazio pianeggiante di larghezza 1,50 m, alla quota del pavimento del piano interessato, e delimitato da una rampa di 45 gradi di pendenza.

Locali di lavoro non presidiati: locali ove si svolgono attività occasionali, intese in modo non continuativo (per esempio archivio di consultazione, sala riunioni, attività di controllo/vigilanza interna, controllo della fase di fermentazione o invecchiamento o maturazione del vino, pulizia dei locali).

Locali di lavoro saltuario: Locali ove si presta un'attività lavorativa con presenza saltuaria del personale. Non si considera saltuaria la presenza del personale per più di un terzo del monte ore lavorativo annuale.

3. DEROGA PER I LUOGHI DI LAVORO SEMINTERRATI O INTERRATI

L'articolo 65 del D.Lgs. 81/08 sancisce il divieto di adibire a luogo di lavoro ambienti che siano collocati ai piani seminterrato o interrato di un edificio.

Il secondo comma dell'articolo 65 del D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di utilizzare ambienti collocati su piani seminterrati o interrati come luoghi di lavoro quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In questo particolare caso non è necessario richiedere la deroga per l'utilizzo dei locali.

Può essere invocata l'esigenza tecnica ove esistano fattori condizionanti o vincoli tecnici anche previsti da norme diverse rispetto a quelle sulla sicurezza del lavoro. Ad esempio può essere invocata l'esigenza tecnica per la lavorazione dei formaggi o per le cantine per particolari esigenze di produzione.

Il terzo comma dell'articolo 65 del D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di utilizzare come ambienti di lavoro anche locali a piani seminterrati o interrati qualora non ricorrano particolari esigenze tecniche, previa deroga rilasciata dall'APSS. Possono essere derogate le attività lavorative che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi. Lavorazioni che invece non possono essere oggetto di deroga sono ad esempio: operazioni di saldatura, utilizzo di prodotti e rifiuti che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se allo stato liquido, e di materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli.

Ai fini delle valutazioni delle richieste di deroga, l'organizzazione del lavoro che prevede la presenza saltuaria del personale costituisce un elemento di valutazione.

4. CARATTERISTICHE IGIENICO-STRUTTURALI

I locali di nuova costruzione, oggetto di deroga, dovranno essere realizzati rispettando il Regolamento edilizio del Comune che rilascia l'autorizzazione ad edificare o a ristrutturare.

Per i locali esistenti dovranno essere posti in atto tutti gli interventi tecnicamente realizzabili, secondo lo stato dell'arte, al fine di assicurare le migliori condizioni di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63 comma 5, in presenza di vincoli urbanistici o architettonici.

4.1 ILLUMINAZIONE

Per il rispetto delle condizioni di illuminazione dei locali adibiti ad attività lavorativa deve essere fatto riferimento al Regolamento edilizio del Comune che rilascia l'autorizzazione ad edificare o a ristrutturare.

Il rispetto dei parametri di illuminazione può essere raggiunto con soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme di riferimento, purchè tali soluzioni permettano comunque di raggiungere analogo obiettivo di benessere visivo e di sicurezza

I requisiti illuminotecnici di riferimento dovranno essere rispondenti a quelli indicati dalle norme di buona tecnica (UNI, Linee guida di Istituti nazionali accreditati).

4.2 VENTILAZIONE

Per il rispetto delle condizioni di illuminazione dei locali adibiti ad attività lavorativa deve essere fatto riferimento al Regolamento edilizio del Comune che rilascia l'autorizzazione ad edificare o a ristrutturare.

I luoghi di lavoro devono avere garantito un adeguato ricambio dell'aria. I lavoratori devono altresì disporre di aria salubre in quantità sufficiente, ottenuta preferenzialmente con aperture naturali.

I luoghi di lavoro ove si possono sviluppare emissioni di gas asfissianti (CO₂) dovranno essere dotati di idonei impianti di aspirazione, generale e localizzata, eventualmente controllati da un sistema di avviamento automatico controllato da un sistema di rilevazione.

I requisiti dell'impianto di ricambio e condizionamento dell'aria dovranno essere rispondenti a quelli indicati dalle norme di buona tecnica, con particolare riferimento alle norme UNI o Linee guida di Istituti nazionali accreditati.

4.2.1 NORME DI PREVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. 81/08 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento): -"è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi"-.

In particolare per le operazioni di pulizia interna dei tini di fermentazione e maturazione del vino dovranno essere previste specifiche procedure di lavoro ai fini

di garantire la sicurezza dei lavoratori addetti. I lavoratori adibiti alla pulizia interna dei serbatoi di cui sopra dovranno essere inoltre dotati di rilevatori portatili, necessari per accertare il corretto tenore di ossigeno nell'ambiente di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati. I lavoratori dovranno ricevere una specifica formazione sui mezzi utilizzati e sulle procedure con periodico addestramento (corretto uso dei DPI, dei rilevatori personali e delle procedure di lavoro).

I locali delle cantine vinicole adibiti a fermentazione, maturazione e/o invecchiamento del vino dovranno essere dotati di idonei sistemi di rilevamento della percentuale di anidride carbonica presente nell'aria (CO₂) o di eventuali altre sostanze pericolose per la salute. Tali rilevatori dovranno essere posizionati nei punti più significativi delle zone a rischio individuate dal datore di lavoro con apposita e specifica valutazione dei rischi.

4.3 RADIOATTIVITA' NATURALE

Il D.Lgs. 230/95, relativo alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, impone l'obbligo di procedere nei luoghi di lavoro sotterranei alla misurazione della concentrazione media annuale di radon entro 24 mesi dall'inizio dell'attività (capo III-bis). La misurazione può essere condotta secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi sotterranei" approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Nel caso in cui il valore misurato superi i 400 Bq/m³, le misure dovranno essere ripetute nel corso dell'anno successivo. Se invece il valore misurato supera il livello di azione di 500 Bq/m³, l'esercente dovrà dare comunicazione di detta rilevazione all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e all'Agenzia Provinciale Prevenzione Ambientale entro un mese, nonché far valutare da un Esperto Qualificato l'esposizione, in termini di dose efficace, dei lavoratori. Qualora la dose efficace valutata sia superiore a 3 mSv/anno, l'esercente dovrà intraprendere opportune azioni di rimedio volte a ridurre la concentrazione del gas, nonché verificarne l'efficacia con successive ulteriori misurazioni.

Ove, nonostante l'adozione di azioni di rimedio, sia superato il livello di azione, l'esercente è tenuto a provvedere all'attivazione delle misure di radioprotezione previste dal D.Lgs. 230/95 (nomina di un Esperto qualificato, dosimetria del personale, accertamenti sanitari periodici etc.) fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riconducano l'esposizione al di sotto del livello di azione.

Delibera Giunta Provinciale n° 1465 del 17 giugno 2010

Allegato parte integrante
INDIRIZZI E DIRETTIVE

INDIRIZZI E DIRETTIVE IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE ALLE CANTINE VITIVINICOLE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 63, 65 E 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

- 1) Ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 81/08 i locali chiusi sotterranei o semisotterranei non possono essere destinati al lavoro.
- 2) Il divieto imposto dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 81/08 é derogato quando sussistano particolari esigenze tecniche, purché il datore di lavoro provveda ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
- 3) Qualora non ricorrano le particolari esigenze tecniche sopra citate e le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei sempreché siano rispettate le norme del D.Lgs. 81/08 e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
- 4) Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 65 del D.Lgs. 81/08 le imprese familiari ed i lavoratori autonomi, che rimangono soggetti al solo dettato dell'articolo 21 del D.Lgs. 81/08. La presenza in azienda di lavoratori subordinati o equiparati implica il rispetto dell'articolo 65 citato in precedenza. Per questa singola fattispecie nel computo dei lavoratori subordinati possono essere esclusi i lavoratori stagionali impiegati esclusivamente in campagna (ad esempio raccolta dell'uva);
- 5) La presenza in azienda di un numero di lavoratori subordinati o equiparati superiore a 3 implica il rispetto dell'articolo 67 del D.Lgs. 81/08 che prevede la notifica all'organo di vigilanza competente per territorio dell'insediamento produttivo. Per questa singola fattispecie nel computo dei lavoratori subordinati possono essere esclusi i lavoratori stagionali impiegati esclusivamente in campagna (ad esempio raccolta dell'uva).
- 6) Nelle forme opportune, alla luce delle norme di buona tecnica e dei documenti approvati in sede di coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari approva e rende note le indicazioni di riferimento circa:
 - a) le caratteristiche fisiche che connotano gli ambienti di lavoro;
 - b) i parametri tecnici di accettabilità in ordine alle condizioni ambientali e di microclima;
 - c) i sistemi di aeroilluminazione e di condizionamento climatico adottabili nei casi di deroga previsti dalla legge.

- 7) Il divieto di destinazione al lavoro di locali chiusi sotterranei o semisotterranei è riferibile, in particolare per la filiera del vino, ai locali dove si svolgono prestazioni lavorative legate alle fasi finali di lavorazione del vino quali ad esempio l'imbottigliamento, l'inscatolamento e la successiva pallettizzazione dei prodotti.
- 8) Particolari scelte produttive collegate anche alla saltuarietà delle lavorazioni possono implicare la collocazione delle lavorazioni stesse al di sotto del piano di campagna. In questo caso il datore di lavoro deve chiedere preventivamente deroga al divieto di utilizzo dei locali come ambiente di lavoro.
- 9) Vincoli strutturali preesistenti possono condizionare il rispetto dei requisiti previsti per i parametri degli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro può in questi casi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 63 del D.Lgs. 81/08 chiedere apposita deroga.
- 10) Compete alla competente Unità Operativa della Azienda provinciale per i servizi sanitari predisporre la modulistica e le istruzioni relative alla documentazione da allegare alla domanda, offrendo altresì la necessaria assistenza al datore di lavoro.
- 11) A richiesta delle Associazioni dei produttori, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari collabora con la Fondazione Mach IASMA ad iniziative di informazione o formazione in tema di sicurezza sul lavoro in ambito vitivinicolo per datori di lavoro e operatori del settore.